

N. **8** Reg. Circolari
2009



09200900705		
PROCURA GENERALE REPUBBLICA CAGLIARI		
N. 1140	E. 23 FEB. 2009	
UOR AA. GG	CC	RUO SABA
Funzione 3	Macroattività 2	Attività 1
Fascicolo INF. E RLEV.	Sottofascicoli CIRCOLARE	

Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Via Arenula 70 - 00186 Roma - tel. 06/68851 - fax 06/68897523
e-mail: ufficio1.dgcivile.dag@giustizia.it
Ufficio I



m_dg.DAG.20/02/2009.0025756.U

Fascicolo 017.005-13

Roma, 20 febbraio 2009

Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello

Ai Sigg. Procuratori Generali presso le Corti di Appello

LORO SEDI

Ad Equitalia Giustizia S.p.A.

Via Andrea Millevoi n. 10

00178 ROMA

e, p.c., Al Sig. Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria

SEDE

Al Sig. Capo dell'Ispettorato

ROMA

OGGETTO: Fondo Unico Giustizia - Aziende sottoposte a provvedimenti di sequestro nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965 n. 575.

V. In Cagliari, addì 23 FEB. 2009

Il Procuratore Generale
Ettore Agnoli

V. In Cagliari, addì 23 FEB. 2009

Il Dirigente Amm.vo
Franca Arru

L'articolo 2 del decreto legge 16 settembre 2008 n. 143, convertito con modificazioni in legge 13 novembre 2008 n. 181, ha stabilito che al Fondo Unico Giustizia affluiscono, tra l'altro, le somme e i proventi relativi a conti correnti, conti di deposito titoli, libretti di deposito e ad ogni altra attività finanziaria a contenuto monetario oggetto di provvedimenti di sequestro nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965 n. 575.

Peraltro, quanto alle somme di denaro, ai conti correnti, ai titoli, ai valori e ad ogni altro rapporto bancario e finanziario facente parte di complessi aziendali, in via di interpretazione deve ritenersi che tali beni, compresi nell'*universitas* aziendale, essendo destinati all'esercizio dell'attività di impresa, già svolta in forma individuale o societaria e proseguita dall'amministratore giudiziario, non possano affluire al Fondo Unico Giustizia, se non in occasione dell'eventuale liquidazione dell'azienda stessa. Diversamente, risulterebbero impedita l'attività e la gestione imprenditoriali - con tutti gli adempimenti ad essa connessi - facenti capo all'amministratore giudiziario.

Ulteriori previsioni al riguardo, peraltro, saranno contenute nel regolamento di attuazione, in fase di emanazione, di cui all'art. 61, comma 23, decreto legge 25 giugno 2008 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133 ed all'art. 2, comma 6, decreto legge 16 settembre 2008 n. 143 convertito in legge 13 novembre 2008 n. 181, disciplinante, tra l'altro, le modalità di utilizzazione delle somme afferenti al Fondo.

Si pregano i Sigg. Presidenti delle Corti di Appello ed i Sigg. Procuratori Generali di portare la presente nota a conoscenza degli uffici giudiziari giudicanti e requirenti del distretto.

Il Direttore Generale
Ligi Frunzio

